

RG 2598/2013

Il Giudice,

sciogliendo la riserva

OSSERVA

Sull'eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito

Il decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1, come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012 n. 27, ha previsto all'art. 2 l'istituzione di sezioni specializzate in materia di imprese, il cui ambito di competenza è specificamente delimitato dalla norma. In particolare, l'art. 2 della legge di conversione del d.l. richiamato, sostituendo l'articolo 3, ha precisato che "1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di: a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni; b) controversie in materia di diritto d'autore; c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287; d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea. 2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile; b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile; d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano; e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile; f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario. 3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2".

Se da un lato la legge di conversione ha ulteriormente ampliato l'ambito soggettivo della normativa, estendendone l'applicazione anche alle società di cui al Titolo VI del Libro V del codice civile (società cooperative e mutue assicuratrici), nella versione del decreto-legge escluse, dall'altro la *ratio* della normativa resta quella di riservare alla competenza di distinte sezioni specializzate la cognizione di una materia altamente tecnica quale quella societaria.

Nel caso di specie, la sollevata eccezione di incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale delle imprese non è fondata.

Il presente giudizio, infatti, ha ad oggetto la validità di un contratto di compravendita di un immobile stipulato dall'attore, il quale ha aderito alla società cooperativa convenuta proprio al fine di acquisire un alloggio in edilizia convenzionata. In particolare, l'attore lamenta il comportamento doloso e malizioso, contrario ai principi di buona fede e correttezza, tenuto da controparte che, sia in sede di trattative che successivamente, ha taciuto l'esistenza di una serie di circostanze determinanti per la formazione della volontà contrattuale senza delle quali parte attrice non si sarebbe certamente determinata a prestare il consenso.

Nel caso di specie pertanto la competenza non può che essere del giudice ordinario trattandosi, come si evince chiaramente dagli scritti difensivi e dal tenore delle argomentazioni dell'attore, di questioni che attengono alla validità e agli effetti di normali vicende contrattuali che esulano dalle dinamiche societarie. Il contratto di adesione alla società cooperativa stipulato dall'attore, infatti, si atteggia ad atto semplicemente prodromico alla vicenda contrattuale per cui è causa, rappresentando un mero presupposto della successiva attività contrattuale posta in essere, e resta pertanto estraneo al *thema decidendum* del presente giudizio.

Per le ragioni esposte, l'eccezione di incompetenza funzionale va rigettata.

#### *Sulla violazione della clausola arbitrale*

Parimenti non merita accoglimento l'eccezione sollevata da controparte relativa alla presunta violazione della clausola arbitrale contenuta nello statuto societario.

L'art. 31 del citato statuto, infatti, demanda alla cognizione di arbitri rituali "a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari; c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti".

La clausola riserva agli arbitri la cognizione di vicende relative alla vita societaria, poste in essere da soggetti che rivestono una specifica qualifica all'interno della compagine societaria e strettamente connesse alle dinamiche della società.

Pertanto, vertendo l'oggetto della presente controversia su questioni contrattuali che esulano la tematica strettamente societaria suscettibile di essere demandata per

espressa previsione statutaria alla cognizione degli arbitri, l'eccezione sollevata va disattesa

*Sulle richieste istruttorie*

Letti gli atti e viste le rispettive richieste istruttorie;

ritenuta ammissibile e rilevante la prova per testi articolata da parte attrice nella memoria depositata il 02/01/2014;

ritenuto ammissibile e rilevante l'interrogatorio formale articolato da parte attrice nella stessa memoria depositata il 02/01/2014;

ritenuti inammissibili e irrilevanti l'acquisizione d'ufficio degli atti riguardanti l'ispezione straordinaria eseguita dal Ministero delle attività produttive nei confronti della cooperativa convenuta nonché l'esibizione e il deposito da parte della cooperativa dell'estratto del relativo processo verbale, in quanto atti relativi ad attività che esulano dall'oggetto del presente giudizio;

ritenuto inammissibile e irrilevante l'interrogatorio formale del commissario governativo dott. Francesco Gioiello, articolato da parte attrice nel verbale di udienza del 14.05.2014, in quanto privo della necessaria formulazione in articoli e comunque relativo a circostanze che esulano dall'oggetto del giudizio;

**P.T.M.**

Rigetta le eccezioni preliminari

Ammette le prove dedotte dalle parti nei limiti di cui in motivazione con i testi indicati sui capitoli espressamente precisati;

abilita parte convenuta alla prova contraria sugli stessi capitoli di prova indicati dalla controparte

fissa per l'assunzione delle prove ammesse l'udienza del 3-7-14, ore 9,30.

Si comunichi.

Avellino, 21 maggio 2014.

Il Giudice

Dott.ssa Maria Cristina Rizzi



Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Enrica Nasti

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
oggi 04.06.2014

CANCELLERIA FS  
Dr.ssa Ricca Lucia CAMILLO